

## LE RIVISTE DEI COSTITUZIONALISTI: CLASSIFICARE PER POI VALUTARE?

Mi preme ringraziare il Presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, prof. Valerio Onida, per aver allargato la discussione, sul tema cruciale della classificazione delle riviste, fuori dalla cerchia dei soci dell'Associazione, quelli che il prof. Luciani, nel dibattito in corso sulla *Rivista* dell'AIC, ha chiamato i *seniores*.

Fatta questa doverosa premessa, a chi nell'ultimo biennio ha un po' seguito i problemi posti dalla valutazione dei prodotti della ricerca dei giuristi, non può essere sfuggito il ruolo relevantissimo svolto dalle diverse Associazioni che riuniscono gli studiosi dei diversi settori scientifico disciplinari dell'Area 12, che, a partire dalla pionieristica iniziativa del gruppo scientifico dei romanisti, ha poi portato all'elaborazione di un testo condiviso, il Documento dal titolo "Valutazione della produzione scientifica: proposta per la definizione comune dei criteri e l'adozione di soluzioni unitarie per l'area giuridica".

Nella cornice di tale Documento, il Consiglio direttivo dell'AIC ha stilato, nel dicembre del 2010, una ormai conosciuta classifica di cinquantun riviste, con una suddivisione in quattro diverse fasce di merito (A, B, C e D).

Nel gennaio del 2012, poi, anche a seguito dell'esito di un confronto, non soddisfacente – com'è stato segnalato – con l'ANVUR, il Direttivo dell'AIC ha approvato un secondo Documento che non pare del tutto in linea con il contenuto del primo (così si è espresso criticamente anche il prof. Caretti), individuando, in particolare, "fin da subito", tra le riviste pertinenti l'area costituzionalistica, undici periodici da considerare al *top* del *ranking* e da classificare, quindi, nella fascia più alta (addirittura ventotto erano, invece, le riviste considerate in fascia A nel Documento iniziale).

Lasciando ai colleghi di altre aree scientifico disciplinari il compito di discettare in modo approfondito su numeri e dintorni (e osservando nel merito che diverse riviste del primo elenco – almeno una decina – non hanno palesemente i requisiti per essere inserite ai vertici dei *journal* di matrice costituzionalistica e che il secondo elenco non può certo essere ritenuto imm modificabile, peccando forse in difetto, per la mancanza di alcune riviste, e in eccesso, per l'inserimento "d'autorità" di alcune altre), è evidente che la partita si gioca sul metodo della classificazione delle riviste e sulle modalità di valutazione dei prodotti di ricerca (saggi, articoli, note a sentenza, contributi di attualità, di mera documentazione, di commento normativo a prima lettura, e altri lavori), che in esse vengono pubblicati, a fini concorsuali, prima di tutto (sia per i candidati ai concorsi, sia per i commissari dei medesimi), ma anche a fini premiali o sanzionatori della carriera dei docenti (come nella vicenda degli scatti di anzianità).

Per troppo tempo i giuristi (anche i giuristi costituzionalisti) hanno guardato con eccessiva diffidenza a qualsiasi ragionamento sulla classificazione dei prodotti scientifici, nei diversi generi letterari tipici della nostra scienza, dalla monografia al saggio su rivista, dalla voce enciclopedica alla nota a sentenza, per citare i prodotti più rilevanti, forse trascurando che questo ragionamento spesso pare prodromico a innestare, nel sistema universitario della ricerca, adeguati meccanismi di valutazione dell'attività di ricerca compiuta dal singolo docente o aspirante tale.

E se le scienze "mollì", le scienze sociali, mantengono caratteristiche forse irriducibili rispetto alle scienze "dure", la classificazione dei loro prodotti è comunque urgente e necessaria, anche per poter valutare poi meglio, nel merito della bontà scientifica, quei medesimi prodotti.

In tale contesto, allora, la preferenza nella valutazione dei prodotti di ricerca della scienza costituzionalistica di giudizi di tipo qualitativo, come si auspica opportunamente nel secondo Documento approvato dal Consiglio direttivo dell'AIC, deve combinarsi con l'impiego di idonei indicatori selettivi, anche di tipo numerico. Non si tratta di utilizzare acriticamente gli indici bibliometrici delle riviste, magari importando astrattamente quelli abitualmente in uso nelle scienze esatte, e nemmeno di assegnare punteggi numerici predeterminati ai singoli prodotti, all'articolo pubblicato su rivista di fascia A o di fascia B, alla monografia scientifica stampata dall'Editore "X" o "Y", ma di ricorrere senza indugio a parametri che permettano, almeno, di fissare delle soglie adeguate di produttività scientifica, analoghe a quelle che si potrebbero conseguire ricorrendo allo strumento della mediana dello specifico settore concorsuale e della fascia per cui si chiede l'abilitazione nazionale, secondo quanto suggerito dall'ANVUR, nel suo Documento di giugno 2011 (poi integrato nel luglio 2011) su "Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell'abilitazione scientifica nazionale".

Poi, una volta tagliate via "le ali estreme", rappresentate dai prodotti di ricerca di minore qualità e/o dai candidati con un insufficiente livello di produzione scientifica, si dovrà andare a valutare nel merito il prodotto di ricerca e/o la produzione scientifica, scegliendo i prodotti e i candidati comparativamente migliori. Questo dovrebbe contribuire a ridurre drasticamente il rischio, sempre insito in presenza di giudizi di discrezionalità tecnica, di valutazioni arbitrarie e di trascuratezza (se non di disprezzo), in sede valutativa, degli stessi parametri previsti a livello normativo o di bandi di concorso, che dovrebbero vincolare rigidamente l'attività delle commissioni (si pensi, esemplarmente, al criterio della collocazione editoriale delle monografie scientifiche o al criterio, suggerito dal CUN nel giugno 2011, di richiedere, per la possibilità di accedere alla prima fascia, una produzione scientifica continuativa, distribuita in un adeguato arco temporale, con una media di un numero minimo di pubblicazioni all'anno e di almeno due monografie scientifiche di contenuto non ripetitivo).

Per quello che riguarda il criterio del numero delle citazioni, foriero del resto di potenziali distorsioni, per il prevalere a volte di meccanismi di citazioni fatte al solo fine di rafforzare, magari, i legami esistenti all'interno delle Scuole, trascurando altri significativi indirizzi presenti nella comunità scientifica di riferimento (come ben segnalato anche dal prof. Luciani, riguardo peraltro alla diversa questione della selezione degli esperti della valutazione nei gruppi GEV), è difficilmente contestabile l'assunto del Documento AIC di gennaio 2012, per il quale si tratterebbe di un indicatore che al momento non può essere utilizzato, nel campo del diritto costituzionale. Tuttavia sarebbe molto importante se, da parte del Direttivo dell'AIC, ci fosse un orientamento forte nei confronti delle riviste costituzionalistiche italiane a muovere i primi passi nel campo del variegato mondo dell'*Impact Factor*, come hanno fatto alcune autorevoli riviste di diritto costituzionale europeo o nazionale (mi riferisco, in particolare, all'*European constitutional Law Review*, alla *Revista española de derecho constitucional* e alla *Revista de estudios políticos*), che risultano censite negli elenchi del *Journal Citation Reports*, così rendendosi oggettivamente apprezzabili, fuori dai confini nazionali, alla più vasta comunità degli studiosi del diritto costituzionale.

Il tema dell'internazionalità delle riviste merita, peraltro, una brevissima parentesi; a oggi non pare possibile accentuare, a parità di prodotto di ricerca (articolo su rivista, piuttosto che monografia), il rango o la natura internazionale del prodotto medesimo (come proponeva il citato documento ANVUR del giugno 2011, stabilendo un peso specifico nettamente diverso), ma al contempo ci deve essere uno sforzo complessivo per indirizzare sempre più filoni di ricerca del diritto costituzionale verso la pubblicazione su sedi internazionali (specie di riviste).

Infine, accertata la necessità di compiere un'adeguata classificazione delle riviste, ci si deve intendere su come procedere concretamente per catalogare i periodici nelle diverse fasce di merito.

Il meccanismo piramidale automatico 1-2-4, su cui punta decisamente l'ANVUR, è certamente da respingere nella sua rozzezza, ma indubbiamente il numero delle riviste comprese in fascia A deve essere sensibilmente inferiore al numero delle riviste collocate nei gradini inferiori (B e C), dovendosi circoscrivere infatti l'eccellenza intrinseca delle riviste.

Come misurare, però, tale l'eccellenza delle riviste di fascia A, ovvero quale requisito va enfatizzato e privilegiato, tra quelli proposti dal Documento AIC di gennaio 2012 e ulteriormente integrati dalle riflessioni di chi sinora ha fornito la sua opinione, nel dibattito aperto sulla *Rivista* dell'AIC?

Credo che non ci possa essere più spazio, nelle nostre riviste di fascia A, per lavori originali pubblicati solo sulla fiducia del nome, anche autorevole, del suo Autore o sulla proposta del Maestro di riferimento, ma tali prodotti di ricerca devono passare sempre per il vaglio di trasparenti e rigorosi meccanismi di *peer review*, basati il più possibile sulla regola del doppio cieco e immediatamente resi palesi nelle pagine iniziali delle riviste cartacee o sulla *home-page* delle riviste *on-line*.

Questo, a mio parere, deve essere il criterio irrinunciabile, d'ora in avanti e per il futuro per tutte le riviste che aspirano a essere considerate nel *top* delle riviste costituzionalistiche, con l'avvertenza di non trasformare il giudizio di pari in "un commento al merito delle posizioni espresse" nell'articolo o saggio valutato – come ben rilevato dal prof. Caravita – e di prefigurare strumenti valutativi più *soft* per tutti quei prodotti di ricerca che non possono adattarsi alle regole di una stringente valutazione preventiva: che senso avrebbe un complesso e lungo giudizio di *peer review* di una nota a sentenza, quasi istantanea, rispetto a una decisione della Corte costituzionale, pubblicata ad esempio su una rivista telematica? Evidentemente, peraltro, il peso di questi diversi prodotti di ricerca, gli uni sottoposti a un procedimento valutativo completo, gli altri a un procedimento "abbreviato", dovrebbe poi portare a distinguere la qualità della produzione scientifica dei candidati a un concorso da professore o da ricercatore.

Con qualche aggiustamento e affinamento, i parametri di classificazione delle riviste potranno essere estesi ad altri prodotti di ricerca dei giuristi costituzionalisti, come le voci di enciclopedia, i capitoli di libro, le stesse monografie scientifiche.

In riferimento a queste ultime, è vero che la bontà di una monografia scientifica non dipende dalla capacità dell'Editore che pubblica il volume di diffonderlo all'interno della comunità scientifica, né dalla collocazione del volume in una collana piuttosto che in un'altra o dalla sua pubblicazione in forma autonoma, ed è vero anche che grandi Maestri del passato (penso per tutti al prof. Elia) hanno stampato in edizioni provvisorie saggi di altissimo livello scientifico, che hanno fatto la storia della nostra materia.

Però, aprendo la strada senza esitazioni, anche su questo versante, a robusti meccanismi valutativi, basati su un giudizio di pari, e a forme di adeguata classificazione dei volumi scientifici, meno libri sarebbero scritti di corsa solo per mere esigenze concorsuali e per essere stampati "in proprio", artigianalmente, o quasi (con edizioni a micro tirature ad esempio), e maggiori potrebbero essere i margini di crescita per l'intera scienza del diritto costituzionale.

Ma non è al tema della classificazione dei volumi scientifici che sono dedicate le brevi note, che qui si concludono.